



Commissione Istruttoria AIA/IPPC
PLASTIPAK Italia Preforme S.r.l. di Verbania (VCO)

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Riesame parziale del
Decreto autorizzativo n. 531 del 15/12/2021 (di modifica del DM n. 55 del 3/02/2014)

Relativamente alla revisione di alcune frequenze e modalità degli autocontrolli agli scarichi idrici

(id. MATTM-DVA 126/13414)

GESTORE	PLASTIPAK Italia Preforme S.r.l.
LOCALITÀ	Verbania (VCO)
GRUPPO ISTRUTTORE	Paolo Ceci-referente
	Marco Antonio Di Giovanni
	Antonio Fardelli
	Roberta Baudino-Regione Piemonte
	Claudio Giannoni-Provincia di Verbano Cusio Ossola
	Marina Della Lucia-Comune di Verbania

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*



Commissione Istruttoria AIA/IPPC

PLASTIPAK Italia Preforme S.r.l. di Verbania (VCO)

- Vista la lettera del Presidente della Commissione AIA/IPPC, prot. CIPPC n. 1568 del 15/11/2022, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto chimico della Plastipak Italia Preforme S.r.l. al Gruppo Istruttore così costituito:
 - Dott. Paolo Ceci – Referente GI;
 - Ing. Marco Antonio Di Giovanni;
 - Dott. Antonio Fardelli.
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti esperti regionali, provinciali e comunali:
 - Ing. Roberta Baudino – Regione Piemonte;
 - Ing. Claudio Giannoni – Provincia di Verbano Cusio Ossola;
 - D.ssa Marina Della Lucia – Comune di Verbania.
- Vista la nota del Ministero della Transizione Ecologica prot. MiTE n. 120728 del 3/10/2022 avente ad oggetto *“Plastipak Italia Preforme S.r.l. Installazione di Verbania – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del d.lgs. 152/06 e smi, per il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DM 531 del 15/12/2021. Procedimento ID 126/13414”*, con cui nel dare avvio al procedimento di modifica si trasmetteva la comunicazione del Gestore prot. n. C/85-22/PL del 11/08/2022, e connessi allegati, relativa alla revisione di alcune frequenze e modalità degli autocontrolli agli scarichi idrici previsti dalla prescrizione (14) del Parere istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al D.M. n. 531 del 15/12/2021, per la.
- Visti i contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA: RI 20/10/2022, avente prot. n. 58105 del 21/10/2022, acquisita agli atti del Ministero della Transizione Ecologica con prot. MiTE n. 131058 del 21/10/2022.
- Visto il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. n. 55 del 3/02/2014, rilasciato a Plastipak Italia Preforme S.r.l. per l'esercizio dello stabilimento di Verbania (VCO), e i relativi successivi atti di modifica ed integrazione, con particolare riferimento al D.M. n. 531 del 15/12/2021.
- Viste le pertinenti disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- Vista la Decisione di Esecuzione 2016/902/UE del 30/05/2016, contenete le *BATConclusions*, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.
- Visti gli elementi integrativi forniti dal Gestore, con nota prot. C/123-22/PL del 28/11/2022,



Commissione Istruttoria AIA/IPPC PLASTIPAK Italia Preforme S.r.l. di Verbania (VCO)

acquisita agli atti del Ministero della dell'Ambiente e della sicurezza energetica con prot. MiTE n 149323 del 28/11/2022.

- Vista l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 2/12/2022 dalla Segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC n. 1731 del 13/12/2022 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.

Considerato

- Che il Gestore con l'istanza prot. n. C/85-22/PL del 11/08/2022, acquisita agli atti del Ministero della transizione ecologica con prot. MiTE n. 100954 del 12/08/2022, chiede:
 - L'eliminazione del controllo in parallelo ai punti F3 e F4 previsto dalla prescrizione (14), lettera c. di cui al PIC allegato all'AIA, peraltro ripreso al punto 6. della sezione 4 del PMC;
 - La modifica del piano degli autocontrolli per gli scarichi idrici come di seguito riportato:

Punto di controllo	Parametro	Frequenza	Limiti / Prescrizioni
Pozzetto a monte dello scarico F2	Quantità totale scaricata	Ad evento	Misura conoscitiva
	Oli e grassi	Annuale	
	BOD5		
	COD		
	Solidi sospesi totali		
F3 (acque reflue industriali uscita impianto di depurazione)	Portata, temperatura	Continua	Misura conoscitiva
	SST, COD, TOC, Cr _{tot} , Cr VI, Ni, Cu, Zn, P _{tot} , N _{tot} , N _{inorg} , AOX	Trimestrale	Come da autorizzazione
	Parametri previsti nella tabella 3 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006	Semestrale	Come da autorizzazione

- Che la prescrizione n. 14 di cui al PIC allegato al D.M. 55/2014 e s.m.i., come da ultimo modificata dal D.M. n. 531 del 15/12/2021, alla lettera b. prevede che
 - “con cadenza semestrale dovrà essere altresì verificata la rispondenza delle caratteristiche chimico/fisiche dei reflui al punto **F3** con quelle misurate in corrispondenza del punto di conferimento alla condotta della Società Acqua Novara VCO che ha come ricettore finale il Lago Maggiore (ovvero al “pozzetto di ispezione” lato Viale Olanda – punto **F4** N 45° 56' 07,7494”, E 8° 33' 36,7143”); eventuali difformità tali da comportare il mancato rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al punto F4 dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorità Competente e potranno essere motivo di riesame”.



Commissione Istruttoria AIA/IPPC

PLASTIPAK Italia Preforme S.r.l. di Verbania (VCO)

- Che il Gestore nella documentazione allegata all'istanza prot. n. C/85-22/PL del 11/08/2022, come integrata dalla nota prot. C/123-22/PL del 28/11/2022, dichiara che:
 - “che tra i punti di scarico F3 e F4 ci sia solo una tubazione di collegamento alla quale non viene innestato nessun refluo diverso da quello presente al punto F3”;
 - “le caratteristiche chimico-fisiche siano tra loro del tutto comparabili e le differenze siano giustificate dalle incertezze analitiche e di campionamento, in quanto il prelievo del campione al punto F3 viene effettuato con un autocampionatore mentre quello al punto F4 è manuale”.
- Che la prescrizione n. 14 di cui al PIC allegato al D.M. 55/2014 e s.m.i., come da ultimo modificata dal D.M. n. 531 del 15/12/2021, all'ultimo paragrafo della lettera c. prevede che
 - “Ai fini di cui alla nota A della seguente tabella il Gestore potrà presentare, ove ricorrano le condizioni, istanza di riesame alla luce di 6 mesi consecutivi di analisi effettuate con le frequenze di cui alla seguente tabella”.
- Che la nota A alla tabella della prescrizione n. 14 di cui al PIC allegato al D.M. 55/2014 e s.m.i., come da ultimo modificata dal D.M. n. 531 del 15/12/2021, prevede che:
 - “La periodicità del monitoraggio può essere adattata qualora le serie di dati indichino chiaramente una sufficiente stabilità”.
- Che la nota A richiamata al precedente punto deriva integralmente dalla nota (1) alla BAT 4 della D.E. 2016/902/UE.
- Che il Gestore fornisce con la documentazione allegata all'istanza prot. n. C/85-22/PL del 11/08/2022, una specifica relazione tecnica contenente tra l'altro:
 - La tabella riassuntiva delle analisi giornaliere (COD, SST, P_{tot} , N_{tot} , $N_{inorg. tot}$);
 - La tabella riassuntiva delle analisi semestrali (Cr_{tot} , $Cr(VI)$, Ni, Cu, Zn, AOX).
- Che dall'esame delle tabelle riassuntive e dai dati forniti nella relazione tecnica, come integrata dalla nota prot. C/123-22/PL del 28/11/2022. risulta che:

Parametro	Valore (min – Max)	VLE oltre cut-off	Stima massa annuale	Cut-off massico	%
Cr_{tot}	< 0,10 mg/l	0,025 mg/l	< LR	2,5 kg/anno	//
$Cr(VI)$	< 0,05 mg/l	Dato presente nella prescrizione (14) ma non previsto dalle BATConclusion CWW			
Ni	< 0,10 mg/l	0,050 mg/l	< LR	5,0 kg/anno	//
Cu	< 0,05 mg/l	0,050 mg/l	< LR	5,0 kg/anno	//
Zn	< 0,05 – 0,07 mg/l	0,30 mg/l	0,36 kg/anno	30 kg/anno	3
AOX	< 0,05 – 0,135 mg/l	1 mg/l	2,41 kg/anno	100 kg/anno	2



Commissione Istruttoria AIA/IPPC
PLASTIPAK Italia Preforme S.r.l. di Verbania (VCO)

Parametro	Valore (min – Max)	VLE oltre cut-off	Stima massa annuale	Cut-off massico	%
COD	29,60 – 136,00 mg/l	100 mg/l	3,25 t/anno	10 t/anno	32
SST	< 5,00 – 64,00 mg/l	35 mg/l	1,02 t/anno	3,5 t/anno	29
P _{tot}	< 0,20 – 1,30 mg/l	3 mg/l	22,04 kg/anno	300 kg/anno	7
N _{tot}	< 10 mg/l	20 mg/l	0,08 t/anno	2 t/anno	8
N _{inorg. tot}	< 1,00 mg/l	20 mg/l	0,03 t/anno	2 t/anno	1

- Che dal confronto dei dati di cui alle precedenti tabelle di sintesi risulta evidente come i valori in flusso di massa emessi siano sufficientemente “distanti” dai valori di Cut-off massimi definiti dalle condizioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 della D.E. 2016/902/UE.
- Che il Gestore nell’istanza prot. n. C/85-22/PL del 11/08/2022, come integrata dalla nota prot. C/123-22/PL del 28/11/2022, propone inoltre di “sostituire l’attuale strumento per l’analisi in continuo del solo parametro TOC con uno strumento di nuova generazione specifico per utilizzo in acque industriali che, oltre all’analisi in continuo del parametro TOC, effettuerà anche l’analisi dei parametri Fosforo totale ed Azoto totale”, precisando come “tali analisi verranno effettuate, come già previsto per il solo parametro TOC, a scopo conoscitivo, al fine di migliorare la gestione della depurazione biologica”.
- Che dal PIC allegato al D.M. 55/2014 e s.m.i., come da ultimo modificato dal D.M. n. 531 del 15/12/2021, risulta che:
 - **scarico finale SF2**, convoglia nel Torrente San Bernardino le acque meteoriche di seconda pioggia;
 - **Punto di Campionamento F3**, che dal depuratore biologico convoglia, tramite una condotta interna dedicata in via esclusiva e la condotta della Società Acqua Novara VCO, le acque depurate al Lago Maggiore;
 - **Punto di conferimento F4**, delle acque reflue provenienti dal depuratore biologico alla condotta della Società Acqua Novara VCO.

**Considerato
inoltre**

- Che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l’adozione delle misure cautelari



Commissione Istruttoria AIA/IPPC PLASTIPAK Italia Preforme S.r.l. di Verbania (VCO)

ricorrendone i presupposti.

- Che restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni e i valori limiti di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. n. 55/2014 e s.m.i., come integrate e modificate dal presente parere, nonché gli obblighi di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- Che restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni diverse dall’Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Quanto previsto, in capo all’Autorità di Controllo (ISPRA), in materia di controllo del rispetto delle condizioni delle autorizzazioni integrate ambientali dall’art. 29 - *decies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

il Gruppo Istruttore ritiene

A. Che, fermo restando l’obbligo di adottare le pertinenti disposizioni di cui alla Decisione di Esecuzione 2016/902/UE del 30 maggio 2016, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica (CWW), con particolare riferimento alla sezione 3, ai fini del rispetto dei BAT-AEL indicati dalle medesime *BATConclusions*, la prescrizione n. 14 di cui al PIC allegato al D.M. 55/2014 e s.m.i., come da ultimo modificato dal D.M. n. 531 del 15/12/2021, possa essere modificata come segue:

(14) Il Gestore è autorizzato a scaricare le acque provenienti dall’impianto di depurazione biologica nel Lago Maggiore, tramite la condotta interna dedicata in via esclusiva e la condotta della Società Acqua Novara VCO, a condizione che:

- a. all’uscita del depuratore biologico (punto **F3** - N 45° 56’ 02,6639”, E 8° 33’ 34,0616”) siano rispettati i pertinenti limiti di cui dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni in acque superficiali/zone sensibili, nonché di quanto previsto dalla D.E. 2016/902/UE del 30/05/2016, come riportati nella seguente tabella;
- b. vengano effettuate le verifiche del rispetto dei limiti di cui alla seguente tabella con le frequenze indicate (tali dati sono utilizzati anche per la stima dei quantitativi massici annuali necessari per la verifica del limite di soglia massico – qualora le portate massiche annuali dovessero superare i valori di cui alla quarta colonna della tabella i monitoraggi dovranno essere eseguiti con le pertinenti frequenze di cui alla BAT 4 della D.E. 2016/902/UE);



Commissione Istruttoria AIA/IPPC

PLASTIPAK Italia Preforme S.r.l. di Verbania (VCO)

Rif.	Parametro	Scarico in acque superficiali	BAT-AEL	
			Media annua in mg/L	Frequenza di monitoraggio (A)
1	pH	5,5 – 9,5	--	semestrale
2	Temperatura	°C [1]	--	semestrale
3	Colore	non percettibile con diluizione 1:20	--	semestrale
4	Odore	non deve essere causa di molestie	--	semestrale
5	Materiali grossolani	Assenti	--	semestrale
6	Solidi sospesi totali [2]	≤ 80 mg/L	35 <i>se le emissioni superano 3,5 t/a</i>	trimestrale
7	BOD ₅ (come O ₂) [2]	≤ 40 mg/L	--	semestrale
8	COD (come O ₂) [2]	≤ 160 mg/L	100 <i>se le emissioni superano 10 t/a</i>	trimestrale
--	Carbonio organico totale (TOC) (B)	--	33 <i>se le emissioni superano 3,3 t/anno</i>	trimestrale
14	Cromo Totale	≤ 2 mg/L	25 µg/l <i>se le emissioni superano 2,5 kg/a</i>	trimestrale
15	Cromo VI	$\leq 0,2$ mg/L	--	semestrale
17	Manganese	≤ 2 mg/L	--	semestrale
18	Mercurio	$\leq 0,005$ mg/L	--	semestrale
19	Nichel	≤ 2 mg/L	50 µg/l <i>se le emissioni superano 5,0 kg/a</i>	trimestrale
20	Piombo	$\leq 0,2$ mg/L	--	semestrale
21	Rame	$\leq 0,1$ mg/L	50 µg/l <i>se le emissioni superano 5,0 kg/a</i>	trimestrale
22	Selenio	$\leq 0,03$ mg/L	--	semestrale
24	Zinco	$\leq 0,5$ mg/L	300 µg/l <i>se le emissioni superano 30 kg/a</i>	trimestrale
26	Cloro attivo libero	$\leq 0,2$ mg/L	--	semestrale
27	Solfuri (come H ₂ S)	≤ 1 mg/L	--	semestrale
28	Solfiti (come SO ₃)	≤ 1 mg/L	--	semestrale
29	Solfati (come SO ₄) [3]	≤ 1.000 mg/L	--	semestrale
30	Cloruri [3]	≤ 1.200 mg/L	--	semestrale
32	Fosforo Tot (come P) [2]	≤ 10 mg/L	3,0 <i>se le emissioni superano 300 kg/a</i>	trimestrale
--	Azoto totale (TN) (C)	--	20 <i>se le emissioni superano 2,0 t/a</i>	trimestrale
--	Azoto inorganico totale (N _{inorg})	--	20 <i>se le emissioni superano 2,0 t/a</i>	trimestrale
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) [2]	≤ 15 mg/L	--	semestrale
34	Azoto nitroso (come N) [2]	$\leq 0,6$ mg/L	--	semestrale
35	Azoto nitrico (come N) [2]	≤ 20 mg/L	--	semestrale



Commissione Istruttoria AIA/IPPC

PLASTIPAK Italia Preforme S.r.l. di Verbania (VCO)

Rif.	Parametro	Scarico in acque superficiali	BAT-AEL	
			Media annua in mg/L	Frequenza di monitoraggio (A)
--	Composti organoalogenati adsorbibili (AOX)	--	1,0 <i>se le emissioni superano 100 kg/a</i>	trimestrale
51	Saggio di tossicità acuta [5]	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	--	semestrale

Estratto delle note alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – pertanto i riferimenti ivi riportati sono relativi al medesimo decreto legislativo.

[1] Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

[2] Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

[3] Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.

[4] In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.

[5] Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Estratto delle note di cui alla BAT 4 della D.E. 2016/902/UE.

- A. La periodicità del monitoraggio può essere adattata qualora le serie di dati indichino chiaramente una sufficiente stabilità.
- B. Si applica il BAT-AEL per il TOC o il BAT-AEL per il COD. Il TOC è l'opzione da privilegiare, perché il suo monitoraggio non comporta l'utilizzo di composti molto tossici.
- C. Si applica il BAT-AEL per l'azoto totale o il BAT-AEL per l'azoto inorganico totale.

c. al punto **F3**, al solo scopo conoscitivo, venga effettuato un controllo in continuo dei parametri TOC, P_{tot} e N_{tot} , i dati del monitoraggio sono comunque resi disponibili all'Autorità di Controllo nell'ambito del rapporto annuale, e su richiesta in sede di sopralluogo;

d. al punto **F2**, al solo scopo conoscitivo, venga effettuato un controllo annuale dei parametri Oli e grassi; BOD₅, COD e SST.

B. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare le pertinenti migliori tecniche disponibili (BAT) di



Commissione Istruttoria AIA/IPPC PLASTIPAK Italia Preforme S.r.l. di Verbania (VCO)

cui alle *BATConclusions* indicate dalla Decisione di Esecuzione 2016/902/UE del 30 maggio 2016, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (CWW).

- C.** Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. n. 55 del 3/2/2014 e smi rilasciato a Plastipak Italia Preforme S.r.l. per l'esercizio dello stabilimento di Verbania (VCO), e i relativi successivi atti di modifica ed integrazione e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché ogni altra prescrizione derivante da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni diverse dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- D.** Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere conseguentemente adeguato a cura dell'ISPRA.